

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

DI AREZZO

STATUTO



INDICE

Cenni storici

CAPO I NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

- ART. 1 Costituzione - Sede - Durata
- ART. 2 Natura
- ART. 3 Scopo
- ART. 4 Stemma
- ART. 5 Divisa
- ART. 6 Adesione alla Confederazione Nazionale
- ART. 7 Adesione ad altre organizzazioni
- ART. 8 Costituzione di gruppi
- ART. 9 Attività religiosa
- ART. 10 Attività di formazione
- ART. 11 Norme sul Volontariato

CAPO II ASSOCIATI

- ART. 12 Requisiti per l'ammissione alla Misericordia
- ART. 13 Procedimento di ammissione alla Misericordia
- ART. 14 Aspirante Confratello

CAPO III DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- ART. 15 Diritti dei Confratelli
- ART. 16 Doveri dei Confratelli
- ART. 17 Provvedimenti disciplinari
- ART. 18 Perdita della qualità di Confratello

CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA

- ART. 19 Organi Istituzionali della Misericordia
- ART. 20 L'Assemblea degli Associati
- ART. 21 Assemblea Ordinaria
- ART. 22 Assemblea Straordinaria
- ART. 23 Validità della costituzione
- ART. 24 Validità delle deliberazioni
- ART. 25 Il Magistrato
- ART. 26 Composizione del Magistrato
- ART. 27 Riunioni del Magistrato
- ART. 28 Il Governatore
- ART. 29 Il Vice-Governatore
- ART. 30 Il Segretario
- ART. 31 Il Vice Segretario
- ART. 32 Il Provveditore
- ART. 33 Il Vice-Provveditore
- ART. 34 Il Collegio dei Proviviri
- ART. 35 L'Organo di Controllo
- ART. 36 L'Organo di Revisione Legale dei Conti
- ART. 37 Rinnovo e surroga delle cariche sociali
- ART. 38 La Compagnia attiva
- ART. 39 I Capi di Guardia
- ART. 40 Il Consiglio degli Ufficiali
- ART. 41 Gratuità delle cariche sociali
- ART. 42 Il Correttore
- ART. 43 La Commissione elettorale
- ART. 44 Il Seggio Elettorale
- ART. 45 Modalità di votazione

CAPO V NORME PARTICOLARI

- ART. 46 Modifiche allo Statuto

ART. 47 Eventi straordinari
ART. 48 Regolamento generale
ART. 49 Scioglimento della Misericordia di Arezzo

CAPO VI RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ART. 50 Fonti di finanziamento
ART. 51 Patrimonio
ART. 52 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

CAPO VII SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO LIBRI SOCIALI

ART. 53 Bilancio e scritture contabili
ART. 54 Bilancio Sociale
ART. 55 Libri sociali

CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 56 Norma finale
ART. 57 Norma transitoria
ART. 58 Norma di rinvio

CENNI STORICI

L'inizio dell'attività dell'*Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo* risale al 25 agosto 1315, quando il Vescovo aretino Guido Tarlati autorizzò, con rogito notarile, l'istituzione della "Compagnia della SS. Trinità" decretandone la supremazia su tutte le altre Compagnie esistenti.

E già nel 1348 la "Societas SS. Trinitatis" aveva acquistato case e terreni per farne la propria sede definitiva, che è tuttora quella attuale.

La Compagnia della SS. Trinità continuò ad operare come tale fino al 1785, anno in cui con l'editto del 21 marzo, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo decretò la soppressione di tutte le Confraternite e Compagnie.

Tuttavia, siccome a norma del rescritto Granducale le compagnie soppresse dovevano essere sostituite in ogni parrocchia da una "Compagnia di Carità", avente come scopo "oltre alle pratiche religiose e all'insegnamento della Dottrina Cristiana, l'assistere gli ammalati e il trasportarli all'ospedale, il trasportare i morti al sepolcro e il procurare e distribuire ai miserabili caritatevoli sussidi", - scopi chiaramente non dissimili dai propri originari - la disciolta Compagnia della Trinità si ricostituì presso la Cattedrale come "Compagnia di Carità del Duomo" estendendo di nuovo, in breve tempo, il proprio patrocinio a tutta la città, visto che nessuna parrocchia, come previsto dal decreto granducale, aveva formato una propria "Compagnia di Carità".

Prendendo atto del mancato costituirsi in Arezzo di altre Compagnie di Carità, nel 1792 fu chiesta al "Regio Trono" l'autorizzazione per la "Compagnia di Carità del Duomo", con il nuovo nome di "Compagnia della Misericordia e Morte" a trasferirsi nella vicina Chiesa di S. Sebastiano e di poter ascrivere alla stessa anche i Fratelli estranei alla Parrocchia del Duomo.

La richiesta, che sanciva di fatto la rinascita della vecchia Compagnia, seppure sotto diverso nome, fu approvata con "rescritti della Segreteria del Regio Diritto del 30 Giugno e del 27 Luglio 1792".

Il ritorno in una parte dell'antica Sede avvenne già nel 1826, anche se l'autorizzazione ufficiale al trasferimento dalla Chiesa di S. Sebastiano giunse solo con il "Sovrano rescritto del 22 ottobre 1847", che approvò anche il nuovo Statuto.

Attualmente risiede in altre stanze dello stesso locale che il Comune, così ordinando il Ministero, ha surrogato alle antiche, riconoscendo il diritto di uso del Pio Istituto, con deliberazioni Consiliari del 26 novembre 1866 e 16 ottobre 1868. I locali dove attualmente risiede, gravemente lesionati dai bombardamenti durante l'ultima guerra, sono stati restaurati a cura dell'Amministrazione dell'Ente.

La Confraternita ha per Patrona la Madonna Ausiliatrice e dipende dal punto di vista dei valori morali, etici e religiosi dall'Autorità Diocesana, rappresentata da un Correttore, Assistente ecclesiastico nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio

CAPO I
NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA
ART. 1

Costituzione - Sede - Durata

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo - O.D.V." (di seguito indicata anche: Associazione, Misericordia, Confraternita o Arciconfraternita), Organizzazione di Volontariato con sede legale nel Comune di Arezzo.

1.2 E' Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità e contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano, ricompresa nel territorio della Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro.

1.3 Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni territoriali. L'attività di tali sezioni ed il loro coordinamento con l'Associazione, sarà disciplinato da apposito regolamento emanato dal Magistrato della Misericordia, che ne nomina il responsabile, di norma, un componente del Magistrato.

1.4 L'Associazione ha durata indeterminata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART. 2

Natura

2.1 La Misericordia di Arezzo è costituita agli effetti giuridici come Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

2.2 La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321 -326 "Associazioni private di fedeli". In relazione al carattere cristiano dell'Associazione, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio "Correttore" di cui all'art. 42 del presente Statuto.

ART. 3

Scopo

3.1 Scopo dell' Associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, la promozione della cultura della legalità, della pace e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, sia in sede locale, che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con i pubblici poteri, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia (di seguito indicata anche Confederazione).

3.2 La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umanità e carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana.

3.3 La Misericordia non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento - prevalentemente in favore dei terzi e della generalità della popolazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati - in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, nonché i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; nonché reti di aiuto sul territorio;
- d) l'attività di promozione della donazione di sangue e di organi;
- e) l'erogazione di prestazioni sociali, sanitarie ed economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- f) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole e razionale delle risorse naturali;
- g) le attività volte a facilitare l'integrazione tra le persone e gruppi, anche di culture e contesti sociali diversi, mediante l'impiego di linguaggi e sistemi di relazione adeguati, attività sportive dilettantistiche, l'agricoltura sociale, anche in collaborazione o partecipazione a bandi pubblici degli enti di categoria;
- h) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria, anche digitale, e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione e multimediali;
- l) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- m) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.4 La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, individuate dal Magistrato tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, a titolo esemplificativo non esaustivo, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) la gestione del proprio o di altri cimiteri;
- c) operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, e più in generale le operazioni ritenute idonee od opportune al perseguimento dei suoi scopi, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività strumentali, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.5. Per il raggiungimento delle succitate finalità la Confraternita potrà avvalersi del supporto di enti ed organismi specializzati, Istituti Universitari e collaboratori vari, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Potrà inoltre integrare la propria attività con quella di altri enti associativi, promuovendo ed aderendo a forum, consorzi, a.t.i., a.t.s. ed altre iniziative intra-associative.

ART. 4 Stemma

4.1 Lo stemma della Misericordia di Arezzo, così come sotto riprodotto, è formato da uno scudo nel quale, nella parte superiore in campo bianco, vi è un cerchio che racchiude una M maiuscola greca sormontata da una piccola croce e nella parte inferiore, in campo nero, una croce sorgente da tre monticelli ai cui lati vi sono raffigurate due clessidre.

4.2 Sui mezzi in dotazione sarà presente anche lo stemma ed il logo confederale.



ART. 5 Divisa

5.1 La divisa storica e morale dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia con il simbolo F M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

5.2 È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose solenni e nelle manifestazioni ufficiali dell'Associazione.

5.3 Per i servizi di aiuto, soccorso e, ove opportuno, per i servizi di assistenza, il Magistrato stabilisce la divisa da indossare, secondo il modello indicato dalla Confederazione.

ART. 6 Adesione alla Confederazione Nazionale

6.1 La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

6.2 Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ART. 7 Adesione ad altre organizzazioni

7.1 Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, confederazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa comunicazione alla stessa Confederazione.

7.2 Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa valutazione di conformità.

7.3 Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ART. 8 **Costituzione di gruppi**

8.1 La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia e le associazioni ed organizzazioni di categoria operanti sul territorio regionale e nazionale.

8.2 La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso la collaborazione con gruppi operanti sul territorio regionale e nazionale.

8.3 Per tutti gli altri settori di attività che siano compatibili con i propri scopi istituzionali, la Misericordia può costituire sezioni territoriali e gruppi funzionali, coordinandoli con apposito regolamento e ne nomina il responsabile, di norma, un componente del Magistrato.

8.4 Qualora si ravvisi l'opportunità di affidare tali gruppi a confratello non facente parte del Magistrato, questi potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato stesso, ma con voto consultivo in riferimento alla delega avuta.

ART. 9 **Attività religiosa**

9.1 La Misericordia svolge l'attività religiosa officiando nella propria Chiesa della Santissima Trinità in Arezzo la S. Messa sia nei giorni festivi che feriali.

9.2 In particolare fa memoria dei propri Confratelli defunti con la celebrazione di tre S. Messe entro il mese dalla loro morte e con un triduo in loro suffragio nei giorni che precedono il 2 novembre con la partecipazione dei Componenti il Magistrato, il Consiglio degli Ufficiali e la Compagnia Attiva.

9.3 Inoltre nel pomeriggio della Festività di tutti i Santi, i Confratelli in cappa, preceduti dalla Croce, percorrono processionalmente il Cimitero di Arezzo per suffragare pubblicamente le anime di tutti i Defunti.

ART. 10 **Attività di formazione**

10.1 La Misericordia provvede alla sensibilizzazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa l'acquisizione di competenze tecniche nei settori di intervento dei confratelli con corsi formativi teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo.

ART. 11 **Norme sul Volontariato**

11.1 La Misericordia svolge la sua attività prevalentemente in favore dei terzi e della generalità della popolazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

11.2 Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

11.3 Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Confraternita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Il Confratello di Misericordia riceve dal beneficiario la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione "Che Iddio gliene renda merito".

11.5 La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Magistrato, con le modalità previste dalle disposizioni di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

11.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.7 Al fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli, sulla base di apposito regolamento approvato dal Magistrato, distinzioni aventi puro carattere morale.

11.8 La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

11.9 La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

CAPO II ASSOCIATI

ART. 12

Requisiti per l'ammissione alla Misericordia

12.1 Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

12.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro - a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato - che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che partecipino alle attività dell'Associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

12.3 Salvo successive diverse disposizioni di legge, non possono aderire all'Associazione i dipendenti dell'Associazione e i prestatori di lavoro autonomi o di altra natura di cui l'Associazione si avvalga.

12.4 Tutti gli associati alla Misericordia sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o di "Consorella" (di seguito indicati con il termine "Confratello") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Arciconfraternita, sancito con la cerimonia della vestizione.

12.5 Per essere associati alla Misericordia occorre avere principi morali, tenere una condotta integra, non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali per reati particolarmente gravi sotto il profilo sociale o che abbiano violato i valori che la Misericordia rappresenta.

12.6 I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa di iscrizione e delle successive quote annuali determinate dal Magistrato.

ART. 13

Procedimento di ammissione alla Misericordia

13.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso.

13.2 L'ammissione del nuovo associato avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli, previo l'esperimento del periodo di aspirantato.

13.3 Nel caso di richiedente minorenni, la domanda dovrà essere corredata dalla firma dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

13.4 Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera sulla domanda di ammissione.

13.5 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura del Magistrato nel libro degli associati; la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato.

13.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale - se non appositamente convocato - si pronuncia nella prima riunione utile.

ART. 14

Confratelli Aspiranti, Confratelli Attivi e Confratelli Sostenitori

14.1 L'aspirante Confratello è colui che aspira ad associarsi alla Misericordia.

14.2 L'aspirante Confratello deve svolgere un periodo di ininterrotto e lodevole servizio, per la durata di mesi tre, all'esito del quale ha diritto ad associarsi presentando la formale domanda di ammissione alla Confraternita.

14.3 Gli aspiranti Confratelli possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto fino a quando il procedimento di ammissione di cui all'art. 13 non sia concluso.

14.4 Confratelli Attivi, sono coloro che compiuto il periodo di aspirantato accettano l'obbligo del servizio; sono inseriti nella Compagnia Attiva, costituiscono il corpo funzionale della Misericordia. Dopo tre mesi dall'iscrizione partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

14.5 Confratelli Sostenitori, sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Misericordia senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno definite per tale appartenenza. Dopo tre mesi dall'iscrizione partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

CAPO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 15

Diritti dei Confratelli

15.1 I Confratelli che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in Assemblea purché siano in regola con il pagamento della quota sociale entro i termini previsti dall'apposito regolamento approvato dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

15.2 I Confratelli attivi possono essere iscritti a più Misericordie; di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso che l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga successivamente, ne deve essere data notizia al Magistrato della Misericordia di Arezzo indicando quella prevalente. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Misericordia di Arezzo, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita, né ricoprire contemporaneamente cariche elettive in più Misericordie.

15.3 I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

15.4 Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ART. 16 **Doveri dei Confratelli**

16.1 I Confratelli della Misericordia devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni alle quali siano invitati.

ART. 17 **Provvedimenti disciplinari**

17.1 I Confratelli, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie giustificazioni al Magistrato, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione, comunicazione in forma scritta;
- b) sospensione dal servizio per un tempo non superiore ad un anno, provvedimento adottabile dopo due ammonizioni o per condotte più gravi;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

17.2 La competenza per l'irrogazione del provvedimento disciplinare dell'ammonizione e della sospensione è del Magistrato; la competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di decadenza e di esclusione è dell'Assemblea.

ART. 18 **Perdita della qualità di Confratello**

18.1 La qualità di Confratello della Misericordia di Arezzo si perde per:

- a) recesso: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta da presentare al Magistrato; il recesso ha effetto immediato;
- b) decadenza: ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui agli artt. 11 e 12, ovvero qualora - nonostante l'ammonizione o la sospensione - persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 16, ovvero nel caso in cui sia inadempiente al pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- c) esclusione: nei casi che rendano incompatibile l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

18.2 La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso la Confraternita.

18.3 I provvedimenti di decadenza, fatta eccezione per il mancato pagamento delle quote associative, e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio dei Proviviri, saranno rese note all'Assemblea. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto, salvo il diritto dell'associato dissenziente a rendere palese il suo voto contrario.

18.4 Contro i provvedimenti stessi l'interessato può presentare ricorso scritto, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Proviviri, il quale decide, sentito l'Interessato, il Governatore ed il Responsabile della Compagnia attiva ove la contestazione riguardi un Confratello, con parere definitivo inappellabile.

18.5 Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute meno le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentare, comunque non prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento, al Magistrato e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, l'accettazione e la riconferma o meno dei diritti di cui godeva in precedenza.

CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 19
Organi Istituzionali della Misericordia

19.1 Sono Organi Istituzionali della Confraternita di Misericordia di Arezzo:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Magistrato
- c) il Governatore
- d) il Collegio dei Proviviri
- e) l'Organo di controllo
- f) l'Organo di revisione
- g) Consiglio degli Ufficiali.

ART. 20
L'Assemblea degli Associati

20.1 L'Assemblea è l'organo deliberativo della Misericordia, composto da tutti i Confratelli aventi diritto di voto.

20.2 È convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

20.3 È convocata dal Governatore almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché a mezzo manifesto pubblico e con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione.

20.4 L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

20.5 È presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore; in mancanza di quest'ultimo è presieduta dal componente del Magistrato più anziano di età.

20.6 Ciascun Confratello ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

20.7 I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

20.8 L'Assemblea deve altresì essere convocata:

- a) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando lo richiedano all'unanimità il Collegio dei Proviviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata la Confederazione.

In tali casi il Governatore deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 21
Assemblea Ordinaria

21.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti e la relazione del Governatore sull'attività svolta dalla Misericordia nell'anno precedente, la relazione dell'Organo di Controllo e, laddove esistente, del soggetto incaricato della revisione;
- b) approva il bilancio sociale, se previsto;
- c) approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica relativa all'anno in corso;
- d) esamina le questioni ad essa presentate dal Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- e) elegge, ogni quadriennio, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Governatore, il Collegio dei Proviviri;
- f) nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) delibera, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 48;
- h) nomina nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) assume i provvedimenti di decadenza e di esclusione ai sensi degli articoli 17 e 18.

ART. 22
Assemblea Straordinaria

22.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di trasformazione, fusione o scissione, con l'obbligo della comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

- c) di scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- d) inerenti argomenti di carattere eccezionale o gravi irregolarità emerse durante la gestione.

ART. 23

Validità della costituzione

- 23.1** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno più della metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, in presenza di almeno il doppio dei membri eletti del Magistrato.
- 23.2** In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altro Confratello, il quale, comunque, non potrà essere portatore di più di due deleghe.
- 23.3** La delega non è ammessa per le votazioni relative al rinnovo degli organi sociali.

ART. 24

Validità delle deliberazioni

- 24.1** L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai presenti.
- 24.2** Gli astenuti non si computano fra i votanti. I membri del Magistrato non votano in materia di bilancio.
- 24.3** L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- 24.4** Le delibere di scioglimento sono approvate con il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

ART. 25

Il Magistrato

- 25.1** Il Magistrato, che dura in carica quattro anni, composto dal numero di Rettori stabilito dall'Assemblea, è l'Organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.
- 25.2** È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 45 e dura in carica con pieni poteri fino all'insediamento di quello successivo.
- 25.3** La convocazione del nuovo Magistrato è fatta dal Governatore neoeletto entro quindici giorni dalla pubblicazione definitiva dei risultati delle votazioni di cui all'art. 45.
- 25.4** In particolare il Magistrato nella prima riunione:
- a) elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, il Vice Governatore, il Segretario, il Vice Segretario, il Provveditore ed il Vice Provveditore;
 - b) nomina i componenti di sua competenza nel Consiglio degli Ufficiali;
 - c) nomina il Responsabile della Compagnia attiva;
 - d) conferisce incarichi e compiti nei vari settori di operatività dell'Associazione per lo svolgimento dell'attività;
 - e) delibera in merito allo stato giuridico ed economico del personale dipendente adottando ogni provvedimento necessario anche sotto il profilo disciplinare;
 - f) adotta il regolamento organico ed il mansionario dei dipendenti;
 - g) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili, la creazione di passività, ed ove occorra le iscrizioni ipotecarie;
 - h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
 - i) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le controversie di interesse della Confraternita;
 - l) determina l'ammontare della quota associativa di iscrizione e delle successive quote annuali che ogni Confratello deve versare alla Misericordia;
 - m) esprime il proprio parere sul bilancio da proporre, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, all'Assemblea per la sua approvazione;
 - n) predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) delibera, su proposta del Consiglio degli Ufficiali, l'ammissione dei Confratelli alla Misericordia ed il passaggio degli Aspiranti Confratelli nella categoria dei Confratelli, nonché la nomina dei Capi di Guardia;
 - p) propone alla Confederazione, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
 - q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
 - r) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita;
 - s) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti non iscritti alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
 - t) predispose appositi regolamenti con lo scopo di fornire, nel rispetto dello spirito associativo, una interpretazione autentica, ove necessario, dello statuto, precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare principi generali e disciplina gli aspetti organizzativi interni e i diritti e doveri di quanti coloro a qualsiasi titolo operano in nome e per conto della Confraternita.

ART. 26

Composizione del Magistrato

- 26.1** Il Magistrato è composto da Confratelli, in numero pari e non inferiore a tredici stabilito dall'Assemblea, nella riunione assembleare che precede immediatamente la scadenza quadriennale del suo mandato.
- 26.2** Partecipa alla riunione del Magistrato il Correttore con diritto di voto consultivo.
- 26.3** Partecipano altresì con voto consultivo il Responsabile della Compagnia attiva ove non sia stato nominato fra i componenti il Magistrato ai sensi dell'art. 38 e i Responsabili dei Gruppi di cui all'art. 8.
- 26.4** Le riunioni del Magistrato sono presiedute dal Governatore.
- 26.5** Per essere eletti nel Magistrato, occorre godere dei diritti attivi e passivi alla data di svolgimento delle elezioni oltre a non appartenere a confessioni diverse dalla chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita;
- 26.6** Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli eletti nel Collegio dei Probiviri, o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione dei conti. Non sono eleggibili in contemporanea i Confratelli con vincolo di coniugio, convivenza di fatto o di diritto, parentela o affinità fra loro fino al secondo grado, i coniugi, i conviventi di fatto o di diritto, i parenti o affini fino al secondo grado con dipendenti della Misericordia di Arezzo, coloro che con la Misericordia di Arezzo siano in conflitto di interesse, anche indiretto, così come i Confratelli che rivestano cariche politiche o abbiano rapporti lavorativi od economici con la Confederazione delle Misericordie d'Italia o con la Federazione delle Misericordie della Toscana. Sono ulteriori cause di ineleggibilità e di decadenza quelle indicate all'art. 2382 del codice civile.
- 26.7** Se durante il corso del mandato si verificano le incompatibilità di cui sopra, il Confratello decade dall'incarico.

ART. 27

Riunioni del Magistrato

- 27.1** Il Magistrato si riunisce almeno una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei Componenti il Magistrato.
- 27.2** Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata della Confederazione o del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- 27.3** L'invito alla adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per via telematica o altra forma di comunicazione scritta.
- 27.4** Per problemi di particolare urgenza il Magistrato può essere convocato anche a mezzo telefono o telegrafo o altri mezzi telematici o multimediali e senza i termini di preavviso di cui al comma precedente.
- 27.5** Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Governatore.
- 27.6** Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 28

Il Governatore

- 28.1** Il Governatore è eletto direttamente dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 45.
- 28.2** È il rappresentante della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività, conformemente alle delibere del Magistrato, e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
- 28.3** Il potere di rappresentanza del Governatore è generale. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo. Dell'attività di rappresentanza svolta ne informa il Magistrato. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 28.4** In particolare il Governatore:
- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Magistrato;
 - d) firma la corrispondenza;
 - e) cura, congiuntamente con il Segretario ed il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - f) firma, congiuntamente al Provveditore, i registri ed i documenti contabili;
 - g) compie, congiuntamente al Provveditore qualsiasi operazione bancaria anche con prelevamento allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accesi dietro delibera del Magistrato;
 - h) tiene i rapporti con la Confederazione;
 - i) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento adottato;
 - j) informa in modo appropriato ed esaustivo il Magistrato sull'attività da egli svolta in nome e per conto della Misericordia di Arezzo, sulla natura e le ragioni dei rapporti intrattenuti.

ART. 29
Il Vice-Governatore

29.1 Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente, assumendone tutti i compiti, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Governatore riterrà opportuno affidargli.

29.2 La firma del Vice Governatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

ART. 30
Il Segretario

30.1 Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

30.2 È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia, cura la corrispondenza assieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari.

ART. 31
Il Vice Segretario

31.1 Il Vice Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Segretario e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Segretario riterrà opportuno affidargli.

31.2 La firma del Vice Segretario sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Segretario.

ART. 32
Il Provveditore

32.1 Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

32.2 Cura la parte amministrativa della Confraternita firmando tutti i relativi documenti contabili e vigilando sulla regolare tenuta della contabilità.

32.3 Provvede, su incarico del Magistrato e di concerto con il Governatore, ad eseguire le deliberazioni riguardanti la gestione economica, gli acquisti di beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

32.4 In caso d'urgenza può provvedere ad acquisti e ad interventi di manutenzione e riparazione entro i limiti di spesa fissati dal Magistrato al quale deve rendere comunque conto nella prima riunione successiva, informandone quanto prima il Governatore.

32.5 Amministra il personale dipendente in conformità alle normative vigenti, curando in modo particolare il rispetto dei doveri d'ufficio, riferendo al Governatore, per le consequenziali decisioni, su eventuali mancanze o disservizi.

32.6 Presiede il Consiglio degli Ufficiali.

ART. 33
Il Vice-Provveditore

33.1 Il Vice-Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Provveditore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Provveditore riterrà opportuno affidargli.

33.2 La firma del Vice Provveditore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Provveditore.

ART. 34
Il Collegio dei Proviviri

34.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 45, fra i Confratelli, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Misericordia e che a questa siano iscritti da almeno tre anni.

34.2 Per l'eleggibilità nel Collegio dei Proviviri valgono le norme di cui all' art. 26, sesto e settimo comma. Il Collegio dopo l'elezione si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

34.3 Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

34.4 In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito, in caso di necessità, il parere del Collegio dei Proviviri della Confederazione,
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita; sostituisce l'opera del Magistrato qualora questo ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.
- 34.5** L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47.
- 34.6** I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nell'Organo di Controllo.
- 34.7** Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.
- 34.8** Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ART. 35

L'Organo di Controllo

- 35.1** L'Organo di Controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
- 35.2** L'Organo di Controllo dopo la nomina si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
- 35.4** Il Presidente dovrà essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori legali dei conti.
- 35.5** Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile; per la loro eleggibilità valgono le norme di cui all'art. 26, sesto e settimo comma.
- 35.6** I membri dell'Organo di controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Proviviri, né in altre cariche elettive.
- 35.7** È compito dell'organo di controllo:
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato.
- 35.8** L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni per la verifica dei conti, ed il relativo verbale, firmato da tutti i presenti, è trasmesso al Governatore.
- 35.9** L'organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, ha diritto di ottenere notizie sull'attività della Misericordia.
- 35.10** L'Organo di Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 35.11** Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
- 35.12** Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ART. 36

L'Organo di Revisione Legale dei Conti

- 36.1** L'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, e salvo quanto previsto dall'art. 35.13, nomina l'Organo di Revisore Legale, che potrà essere anche monocratico o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 36.2** L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
- 36.3** L'organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.
- 36.4** L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 37

Rinnovo e cooptazione delle cariche sociali

37.1 Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

37.2 I Confratelli, compreso il Governatore, non possono tuttavia assumere la stessa carica per più di due mandati consecutivi.

37.3 Ove in un Organo si verifichi la mancanza di un componente, questi viene surrogato con il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei nominativi compresi nella lista. Ove tali nominativi siano esauriti l'Organo rimane in carica purché non venga meno la maggioranza della sua componente; qualora venga meno la maggioranza dei suoi membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

37.4 I componenti cooptati restano in carica per la stessa durata del componente che hanno sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

37.5 I componenti gli Organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati dal Magistrato decaduti e sostituiti con le modalità di cui al terzo comma.

ART. 38

La Compagnia attiva

38.1 La Compagnia Attiva è formata da tutti i volontari e vi sono aggregati anche gli aspiranti confratelli.

38.2 Essa è affidata, di norma, alla responsabilità di un Componente del Magistrato che è coadiuvato da due Capi di Guardia che assume la carica di Responsabile della Compagnia Attiva.

ART. 39

I Capi di Guardia

39.1 I Capi di Guardia sono Confratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento dal Magistrato a seguito di lodevole servizio svolto ininterrottamente per non meno di cinque anni; la proposta di nomina è fatta dalla Compagnia Attiva ed è sottoposta al parere del Consiglio degli Ufficiali.

39.2 Ai Capi di Guardia è affidato il compito della guida degli altri Confratelli.

39.3 I Capi di Guardia eleggono al loro interno due Confratelli, di cui uno possibilmente donna, che dovranno coadiuvare il Responsabile della Compagnia Attiva nella direzione e nella responsabilità dei servizi affidati ai volontari. Tale nomina deve essere ratificata dal Magistrato.

39.4 I Capi di Guardia eletti rimangono nella loro carica per la durata del mandato del Magistrato e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

ART. 40

Il Consiglio degli Ufficiali

40.1 Il Consiglio degli Ufficiali è Organo consultivo del Magistrato ed è composto dal Provveditore o suo delegato con funzione di Presidente, dal Responsabile della Compagnia Attiva, da quattro Confratelli, di cui due possibilmente donne, eletti dagli stessi Confratelli aventi diritto di volto attivo e passivo, riuniti in Assemblea e dai responsabili dei settori di attività della Misericordia nominati dal Magistrato, nonché dai responsabili delle Sezioni territoriali e dei gruppi di cui agli art. 8 e 9 del presente Statuto.

40.2 Possono essere nominati nel Consiglio degli Ufficiali anche le persone alle quali il Magistrato abbia conferito gli incarichi ed i compiti di cui alla lett. d) dell'art. 25.

40.3 I Componenti eletti o nominati nel Consiglio degli Ufficiali, anche in caso di subentro, durano in carica per la durata del mandato del Magistrato e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

40.4 Il Consiglio degli Ufficiali esprime il proprio parere sulle domande di ammissione alla Misericordia, sui provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dei Confratelli, sulla nomina dei Capi di Guardia, sul bilancio e bilancio preventivo.

40.5 Può inoltre proporre al Magistrato ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il buon andamento della Misericordia ed organizza i turni di ispezione.

ART. 41

Gratuità delle cariche sociali

41.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia.

41.2 I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema correttezza e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

41.3 Le incompatibilità di cui all'art. 26 comma sesto e settimo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Provirvi e Presidente dell'Organo di Controllo e a tutte le cariche elettive.

41.4 In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

ART. 42
Il Correttore

42.1 L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

42.2 Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto consultivo.

CAPO IV
RINNOVO DEGLI ORGANI

ART. 43
La Commissione elettorale

43.1 La Commissione elettorale è composta dal Correttore che la presiede e da altri quattro membri nominati dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio, fra i Confratelli attivi e sostenitori con particolare conoscenza del corpo sociale, dell'organizzazione, degli scopi e dei valori che contraddistinguono l'associazione, aventi diritto di voto attivo e passivo, con un'anzianità di sostegno o servizio continuativo di non meno di cinque anni alla data dell'elezione.

43.2 La commissione elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) fissare, rendendoli noti, i termini entro i quali ogni Confratello o gruppi di Confratelli possono presentare proposte di candidatura;
- c) valutare se i nominativi proposti dai Confratelli, o dai membri della Commissione stessa, siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto;
- d) redigere la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di Governatore e una lista dei candidati a Rettore, con un numero di candidati proposti a tale carica superiore di almeno un quarto a quelli da eleggere, fissato dall'Assemblea;
- e) redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio dei Probiviri, contenenti un numero di candidati superiore di un quarto a quello da eleggere.

43.3 Le liste devono riportare in ordine alfabetico il nome del Confratello candidato nelle rispettive cariche e l'anno d'iscrizione alla Misericordia di Arezzo; i nominativi proposti alla carica di Governatore, devono precedere tutti gli altri.

43.4 I Componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati a nessuna carica sociale, né essere eletti; il voto eventualmente espresso a loro favore è nullo.

ART. 44
Il Seggio Elettorale

44.1 Il seggio elettorale è nominato dalla Commissione elettorale ed è composto da cinque Confratelli attivi o sostenitori che non siano candidati a nessuna delle cariche sociali e che non siano dipendenti della Misericordia di Arezzo.

44.2 Il seggio elettorale, il cui Presidente è nominato dalla Commissione elettorale, nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un segretario.

44.3 Svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione alla votazione;
- b) sovrintende alle operazioni di voto in modo tale che esse si svolgano nel massimo ordine;
- c) assicura la segretezza del voto;
- d) si uniforma a tutte le indicazioni fornite dalla Commissione Elettorale in merito alle modalità e termini per le votazioni;
- e) al termine delle operazioni di voto effettua lo spoglio delle schede redigendo un verbale per ogni tipo di votazione trasmettendolo immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale o a persona da lui appositamente indicata.

44.4 I componenti del seggio elettorale non possono essere eletti a nessuna carica sociale; il voto eventualmente espresso a loro favore, è nullo.

ART. 45
Modalità di votazione

45.1 L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata con avviso personale da inviare al domicilio degli iscritti risultante nell'archivio della Misericordia, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

45.2 L'Assemblea stabilisce l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto che non possono essere interrotte e durare per più di dodici ore.

45.3 La votazione avverrà su schede predisposte dalla Commissione elettorale in modo da consentire all'elettore la possibilità di indicare eventualmente altri nominativi o esprimere preferenze per quelli proposti.

Onde consentire indicazioni diverse da quelle proposte, la scheda per l'elezione del Magistrato dovrà avere uno spazio a fianco di chi indicato alla carica di Governatore ed in calce spazi pari alla metà dei Rettori da eleggere, per quella relativa al Magistrato e tre per quelle relative all'elezione dei Probiviri;

45.4 Ogni elettore potrà esprimere il voto per l'intera lista barrando l'apposito spazio riportato in testa alla lista stessa o esprimere la propria preferenza per taluni candidati barrando l'apposito spazio riportato a fianco di ciascun nominativo.

45.5 Si possono esprimere al massimo preferenze pari alla metà degli eleggibili alla carica di Rettore e tre per il Collegio dei Proviviri. In ogni caso tra le preferenze espresse e le eventuali aggiunte di altri nominativi, non può complessivamente essere superato il numero pari alla metà degli eleggibili alla carica di Rettore e tre per la carica nel Collegio dei Proviviri. Nel caso che tale limite venga superato, e nel caso in cui siano indicati nominativi di Confratelli non in possesso dei requisiti necessari, la scheda sarà dichiarata nulla. Nella scheda di votazione deve essere comunque indicato il numero massimo di preferenze o di aggiunte ammesse in base a quanto sopra previsto.

45.6 Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di preferenze o indicazioni sommati ai voti di lista. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia di Arezzo. In caso di ulteriore parità sarà eletto il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

45.7 Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni. Entro tre giorni da tale data devono essere presentati al Presidente della Commissione gli eventuali ricorsi sulle operazioni di voto o sull'esito delle votazioni.

45.8 La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi entro i successivi cinque giorni, al termine dei quali avverrà la pubblicazione definitiva.

45.9 Il Collegio dei Proviviri e l'Organo di Controllo sono convocati dal Governatore entro trenta giorni dal suo insediamento.

CAPO V NORME PARTICOLARI

ART. 46 Modifiche allo Statuto

46.1 Le proposte di modifica allo Statuto, fatto salvo quanto disposto all'art. 49, oltre che dal Magistrato, possono essere avanzate al Magistrato stesso, con motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

46.2 La mozione è esaminata dal Magistrato e dai Proviviri in riunione congiunta; dopodiché il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 20 con specifica indicazione all'ordine del giorno degli articoli di cui viene proposta la modifica e del testo proposto.

46.3 Per proporre all'Assemblea la modifica agli articoli che definiscono la fisionomia della Misericordia e le garanzie della essenzialità della sua vita associativa, è richiesta la maggioranza di almeno 3/4 dei voti da parte del Magistrato.

ART. 47 Eventi straordinari

47.1 In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti all'art. 34, il Governatore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

47.2 La richiesta potrà essere presentata dal Presidente del Collegio dei Proviviri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei Confratelli.

47.3 La Confederazione, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti ed indilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione della Assemblea degli iscritti per la ricostituzione degli organi sociali.

47.4 Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ed al Presidente del Tribunale competente.

ART. 48 Regolamento generale

48.1 L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

48.2 Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ART. 49

Scioglimento della Misericordia di Arezzo

49.1 La Misericordia di Arezzo non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

49.2 La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria convocata a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario. Tale deliberazione deve essere assunta dai tre quarti degli iscritti.

49.3 All'Assemblea partecipa un delegato della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

49.4 Ove l'Assemblea abbia deliberato lo scioglimento della Misericordia, deve provvedere anche alla nomina di tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

CAPO VI

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ART. 50

Fonti di finanziamento

50.1 La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- g) raccolta di fondi;
- h) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- i) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- l) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- m) dividendi derivanti dalla partecipazione a società lucrative o cointeressenze;
- n) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- o) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentite dalla legge.

ART. 51

Patrimonio

51.1 Il patrimonio della Confraternita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

51.2 La Confraternita non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

51.3 La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque natura e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

51.4 La Confraternita potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

ART. 52

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

52.1 In caso di estinzione o scioglimento della Confraternita, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato ad altre Associazione, approvata dall'Autorità Diocesana, a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia.

52.2 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

52.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

CAPO VII

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO LIBRI SOCIALI

ART. 53

Bilancio e scritture contabili

53.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

53.2 Al termine di ogni esercizio sociale il Magistrato predispose il bilancio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui la Confraternita abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge può essere redatto il solo rendiconto per cassa. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività strumentali, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

53.3 Il Magistrato predispose altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

53.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

53.5 Il Magistrato avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore se nominato e ad ogni altra relazione prevista per legge.

ART. 54

Bilancio Sociale

54.1 Nell'ipotesi in cui la Confraternita abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge, dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 55

Libri sociali

55.1 La Confraternita deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

a) il registro dei volontari;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

55.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Magistrato; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

I confratelli hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 56

Norma finale

56.1 Il Magistrato è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche eventualmente richieste dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e/o dai competenti Organi Istituzionali quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'Ufficio Regionale per le Persone Giuridiche, gli Albi Regionali, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, limitatamente al recepimento di obblighi di legge o adeguamenti nascenti da nuove disposizioni.

ART. 57

Norma transitoria

57.1 Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto sono rinnovati alla scadenza del mandato. Nella stessa occasione si provvederà all'elezione degli Organi non attualmente costituiti.

57.2 Ai Componenti degli Organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto, non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 37.

57.3 Il presente Statuto, fermo restando quanto segue, entra in vigore una volta approvato dalla Regione Toscana ai fini dell'iscrizione nel Registro Generale delle Persone Giuridiche.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 58

Norma di rinvio

58.1 Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.